REGOLAMENTO (CE) N. 2077/98 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 1674/98 che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 1998 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione [2],

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione [4],

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT [6],

visto il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari [7], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1371/98 [8], in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame [9], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1370/98 [10], in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 1674/98 della Commissione [11] ha stabilito le percentuali di accettazione delle domande presentate nei primi dieci giorni del mese di luglio e i quantitativi disponibili per le domande che saranno presentate nei primi dieci giorni del mese di ottobre 1998;

considerando che, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1251/96, alcuni operatori hanno ritirato le loro domande; che è opportuno quindi aumentare le quantità disponibili per le domande che saranno presentate nei primi dieci giorni del mese di ottobre 1998,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1674/98, la quantità disponibile per il gruppo P2 è sostituita da «758,24» tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

---

[1] GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.
[2] GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 99.
[3] GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.
[4] GU L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.
[5] GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.
[6] GU L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.
[7] GU L 145 del 29. 6. 1995, pag. 19.
[8] GU L 185 del 30. 6. 1998, pag. 17.
[9] GU L 161 del 29. 6. 1996, pag. 136.
[10] GU L 185 del 30. 6. 1998, pag. 15.
[11] GU L 212 del 30. 7. 1998, pag. 13.